

OMCeO Como

Capitolato speciale Suite MeO 2.0

Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. A) e b) del D.Lgs. 31/03/2023 n. 36 e dell'art. 1 del D.L. n.76/2020 conv. in Legge 120/20, del Servizio Cloud in modalità SaaS della Suite MeO 2.0

CIG: B28AF16EA4

Sommario

ART. 1	OGGETTO	3
ART. 2	DURATA E IMPORTO	3
ART. 3	LUOGO DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO	5
ART. 4	DESCRIZIONE E MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO.	5
ART. 5	PERSONALE	5
ART. 6	MISURE DI INCENTIVAZIONE E TUTELA DELLE PARI OPPORTUNITA' GENERAZIONALI, DI GENERE E RELATIVE ALL'INCLUSIONE LAVORATIVA DELLE PERSONE CON DISABILITA' NEI CONTRATTI PNRR E PNC	5
ART. 7	MODALITA' DI PAGAMENTO	6
ART. 8	REVISIONE DEI PREZZI	7
ART. 9	SUBAPPALTO	8
ART. 10	DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO.....	8
ART. 11	OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO	8
ART. 12	CONTRATTO E CAUZIONE DEFINITIVA	8
ART. 13	ASSICURAZIONE	9
ART. 14	PENALI.....	9
ART. 15	RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	10
ART. 16	ATTIVITA' AL TERMINE DEL CONTRATTO	11
ART. 17	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	11
ART. 18	FORO COMPETENTE	12
ART. 19	RINVIO	12
ART. 20	RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO	12

ART. 1 OGGETTO

L'affidamento ha per oggetto lo svolgimento di tutte le attività e operazioni inerenti e conseguenti all'acquisizione della Suite MeO 2.0 in modalità Cloud SaaS compresi i servizi di installazione, personalizzazione, formazione, assistenza utenti e manutenzione, come dettagliato nell'allegato Capitolato Tecnico.

ART. 2 DURATA E IMPORTO

Il servizio decorrerà dal 1° gennaio 2025 con l'avvio dei moduli Albi, Protocollo e Contabilità e avrà una durata di 3 anni.

Il fornitore dovrà:

- a) attivare un ambiente di test in modalità cloud SaaS (diverso dall'ambiente di produzione) per consentire le opportune verifiche e validazioni di dati, procedure, configurazioni e funzionalità da parte del personale dell'Ente;
- b) abilitare e configurare l'area MeO "Anagrafica" in modalità Cloud SaaS qualificato ACN con i seguenti moduli:
 - Gestione Albo
 - Iscrizione On Line
 - Area Riservata
 - Accesso Spid, CIE e eIDAS
- c) effettuare le attività di migrazione delle basi dati dell'applicativo OnPremise, sviluppato in MS Access alla Suite MeO 2.0;
- d) abilitare e configurare l'area MeO "Protocollo" in modalità Cloud SaaS qualificato ACN con i seguenti moduli:
 - E-Prot
 - Mail-Prot
- e) effettuare le attività di migrazione dall'applicativo di protocollo informatico di Tecsris srl in versione OnPremise alla Suite MeO 2.0;
- f) abilitare e configurare l'area MeO "Contabilità" in modalità Cloud SaaS qualificato ACN con i seguenti moduli:
 - ConFin
 - Fattel (FT elettronica)
 - PagoPa (generazione avvisi di pagamento, invio al nodo, cancellazione, modifica importi, rendicontazione, solleciti, riconciliazione)
 - Economico Patrimoniale
- g) effettuare le attività di migrazione dei dati presenti nei files Excel in uso presso l'Amministrazione e dal modulo di contabilità di Tecsris utilizzato per le sole fatture elettroniche prelevate dallo SDI, alla Suite MeO 2.0;
- h) abilitare e configurare l'area MeO "Rilevazione Presenze" in modalità Cloud SaaS qualificato ACN con i seguenti moduli:
 - Rilpres
 - Infopoint
- i) Installare e configurare un sistema fisico di rilevazione presenze tramite badge collegato all'area MeO "Rilevazione Presenze";
- j) gestione e manutenzione della profilazione degli utenti dell'intera Suite MeO 2.0 per la durata del contratto;

- k) svolgere attività di manutenzione e assistenza correttiva, adattativa e evolutiva di tutti i servizi e tutte le funzionalità della Suite MeO 2.0 acquisite secondo quanto previsto dal Capitolato Tecnico, per l'intera durata del contratto;
- l) adeguare l'applicazione ai nuovi adempimenti di Legge per tutta la durata del Contratto, senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione;
- m) adeguare le modalità di trasmissione e di interoperabilità dei dati presenti nella Suite MeO con la FNOMCeO, l'ENPAM, altri OMCeO e piattaforme nazionali, per tutta la durata del Contratto senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione;
- n) formare il personale dipendente della S.A. all'uso degli applicativi secondo quanto previsto dal Capitolato Tecnico;
- o) Rispettare il cronoprogramma previsto nel Capitolato Tecnico.

Si rimanda al paragrafo 6 "Attività incluse nella fornitura" del Capitolato Tecnico per ulteriori dettagli.

Nelle more della stipulazione del contratto, la Stazione Appaltante si riserva di richiedere all'aggiudicatario l'avvio anticipato dell'esecuzione del contratto per le motivazioni di cui all'articolo 32, comma 8, del Codice dei contratti pubblici.

L'ammontare globale a base d'asta del servizio in oggetto è previsto in complessivi € 74.750,00 oltre IVA come per legge.

In considerazione di quanto disposto all'articolo 95, comma 10, del Codice, trattandosi di servizio di natura intellettuale non viene indicata la stima dei costi della manodopera.

Si rimanda all'ART. 7 per i dettagli sulla modalità di pagamento del corrispettivo.

Con il corrispettivo indicato si intendono interamente compensati dall'Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Como tutti i servizi, le dotazioni di materiali, le prestazioni e le spese necessarie per la perfetta esecuzione del servizio e qualsiasi onere diretto e riflesso, espresso e non espresso dal presente documento inerente e conseguente all'appalto.

L'importo dell'appalto, non sussistendo rischi da interferenze, non comprende gli oneri per la sicurezza derivanti dall'attuazione di misure di riduzione dei rischi medesimi che, pertanto, sono quantificati in € 0,00 (zero).

Le attività devono essere concluse entro i termini indicati nel Capitolato Tecnico. Esse si intendono concluse al momento in cui:

- Le procedure oggetto del presente Affidamento della Suite Meo 2.0 risultano essere accessibili e utilizzabili in Cloud SaaS;
- sono stati migrati tutti i dati, compresi quelli relativi ad utenti e loro profili di abilitazione, dagli applicativi in uso (MS Access, IrideDoc ed eventuali ulteriori digitali in formati standard compatibili, come a titolo di esempio non esaustivo, .pdf , .docx, .xlsx, .p7m, ...) negli archivi digitali della Suite MeO 2.0 in modalità Cloud SaaS;
- sono stati resi disponibili web service da e verso sw terzi indicati nel Capitolato Tecnico
- sono state rese disponibili opportune API indicate nel Capitolato Tecnico
- sono state eseguite tutte le attività previste nel Capitolato Tecnico;
- sono state svolte con esito positivo le verifiche di conformità tecnica, certificato dalla STAZIONE APPALTANTE nel Documento di Accettazione.

Qualora, per cause imputabili esclusivamente all'affidatario, i suddetti termini non dovessero essere rispettati, la Stazione Appaltante potrà procedere alla risoluzione contrattuale, con conseguente escussione

della cauzione definitiva, fatto salvo il risarcimento del maggior danno da parte dell'appaltatore, come meglio specificato nell'art. 14 del presente capitolato.

ART. 3 LUOGO DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

La Ditta aggiudicataria ha facoltà di svolgere le attività da remoto, presso la propria sede. Qualora richiesto dalla Stazione Appaltante, alcune riunioni/attività potranno svolgersi presso la sede dell'Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Como senza rimborsi per le spese di trasferta.

ART. 4 DESCRIZIONE E MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO.

Si rimanda al capitolato tecnico.

ART. 5 PERSONALE

La Ditta aggiudicataria organizzerà l'esecuzione del servizio utilizzando tutte le risorse strumentali e di personale necessarie.

La Ditta dovrà garantire la continuità del servizio assicurando l'immediata sostituzione del proprio personale assente per qualsiasi motivo.

Il personale impiegato nelle attività è tenuto a rispettare il segreto professionale e le norme vigenti sul trattamento dei dati personali, ai sensi dell'ART. 17 del presente documento.

In qualsiasi momento l'affidatario dovrà impegnarsi a sostituire il personale impiegato che abbia dato luogo ripetutamente alla non osservanza delle prescrizioni normative che regolamentano il presente appalto, nonché a sostituire, dietro richiesta dell'Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Como, personale impiegato a seguito di accertata inadeguatezza professionale.

Per effetto dell'appalto nessun rapporto di lavoro autonomo o subordinato, né a tempo determinato né indeterminato né a qualsiasi altro titolo viene instaurato tra l'Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Como e il personale dell'appaltatore, il quale si impegna a sollevare l'Amministrazione aggiudicatrice da ogni obbligo e responsabilità per retribuzione, contributi assicurativi e previdenziali e assicurazione infortuni nei confronti del proprio personale impiegato nel servizio e da ogni e qualsiasi pretesa che possa essere avanzata in proposito.

Fatto salvo il disposto dell'Art.11, comma 6 del D.Lgs n.36/2023, l'OMCeO di Como, qualora l'appaltatore non risulti in regola con gli obblighi sopra indicati, potrà procedere, in caso di persistente e prolungata irregolarità, alla risoluzione del contratto, con addebito alla parte inadempiente delle maggiori spese sostenute dall'Amministrazione, fatte salve altre eventuali responsabilità sia civili che penali.

ART. 6 MISURE DI INCENTIVAZIONE E TUTELA DELLE PARI OPPORTUNITA' GENERAZIONALI, DI GENERE E RELATIVE ALL'INCLUSIONE LAVORATIVA DELLE PERSONE CON DISABILITA' NEI CONTRATTI PNRR E PNC

Le Linee Guida per favorire le pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC, approvate con Decreto della Presidenza del Consiglio – Dipartimento per le Pari Opportunità del 7 dicembre 2021 indicano come obbligatoria la consegna, prevista dall'art. 47, commi 2,3 e 3-bis, della:

- redazione biennale del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'art. 46 del Codice per le Pari Opportunità (decreto legislativo n. 198/2006);

- relazione di genere riguardante la situazione del personale maschile e femminile sul posto di lavoro (art. 47, comma 3);
- dichiarazione e relazione sul rispetto del diritto al lavoro delle persone con disabilità, di cui all'art. 17 della legge n. 68/99).

L'affidatario, ai sensi dell'articolo 47, comma 3, del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, qualora occupi un numero pari o superiore a quindici dipendenti, è tenuto, **entro sei mesi dalla conclusione del contratto**, a consegnare alla Stazione Appaltante una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'aggiudicatario è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

L'affidatario, ai sensi dell'articolo 47, comma 3-bis, del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, qualora occupi un numero pari o superiore a quindici dipendenti è tenuto, **entro sei mesi dalla conclusione del contratto**, a consegnare alla Stazione Appaltante una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'aggiudicatario è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali.

L'affidatario, ai sensi dell'articolo 47, comma 4, del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, è tenuto ad assicurare una quota pari almeno al 30 per cento, delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile. A tal fine, si evidenzia che:

1. in ordine alla platea di lavoratori da considerare per il calcolo della percentuale si deve fare riferimento al numero complessivo di **nuove assunzioni** da impiegare lungo l'arco temporale di esecuzione del contratto;
2. le assunzioni da destinare a occupazione giovanile e femminile si identificano con il perfezionamento di contratti di lavoro subordinato disciplinati dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e dai contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

Per tutte le fattispecie citate è prevista l'applicazione di penali commisurate alla gravità della violazione e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni dello stesso, nel rispetto dell'importo complessivo previsto dall'articolo 50 del medesimo decreto legge n. 77/2021, per cui le penali possono consistere in una sanzione giornaliera compresa tra lo 0,6 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale.

ART. 7 MODALITA' DI PAGAMENTO

Il corrispettivo è dovuto all'Operatore Economico per il pieno e perfetto adempimento del contratto.

Le fatturazioni e i relativi pagamenti saranno effettuati previo accertamento da parte del Responsabile del Procedimento della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali.

I canoni annuali di assistenza, manutenzione, hosting, cloud e conservazione, saranno fatturati con cadenza trimestrale posticipata, fatto salvo eventuale richiesta di applicazione delle penali previste a partire dal 1° gennaio 2025.

I costi “una tantum” saranno fatturati dopo formale approvazione da parte del Responsabile del Procedimento delle attività svolte previste e definite del Capitolato Tecnico.

I costi relativi alla formazione del personale saranno fatturati a consuntivo in ragione della effettiva erogazione.

I pagamenti di cui al comma precedente saranno corrisposti, a seguito di fatturazione, nei termini di legge e previo rilascio di apposita “attestazione di regolare esecuzione” da parte del Responsabile del Procedimento.

In caso di ottenimento, da parte del Responsabile del Procedimento, del Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) che segnali un’inadempienza contributiva relativa ad uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto, il Responsabile del Procedimento trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza.

L’appaltatore dovrà presentare, in formato esclusivamente elettronico e tramite il Sistema d’Interscambio (Sdi), regolare fattura all’Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Como da cui risulti la contabilizzazione della corrispondenza inviata.

L’Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Como, previa verifica e controllo sulla regolarità delle prestazioni, provvederà alla liquidazione dei corrispettivi in rapporto alle prestazioni effettivamente rese.

La liquidazione delle fatture potrà essere sospesa qualora siano stati contestati all’appaltatore addebiti per i quali sia prevista l’applicazione di penalità, fino all’emissione del provvedimento definitivo.

Eventuali ritardi nel pagamento dovuti a fatti imputabili all’appaltatore o a impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile all’Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Como, non daranno luogo ad alcuna maturazione di interessi a favore dell'appaltatore e non potranno essere invocati come motivo di risoluzione del contratto.

L’appaltatore assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente appalto, secondo la disciplina contenuta nella Legge n.136/2010. In particolare, la Ditta affidataria è obbligata a comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche in via non esclusiva, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operarvi. Tali dati saranno forniti con comunicazione scritta firmata e timbrata, ai sensi del D.P.R. 445/2000. In caso di variazione, nel corso del Contratto, la Ditta aggiudicataria è tenuta a comunicare alla Stazione Appaltante i nuovi dati.

ART. 8 REVISIONE DEI PREZZI

A partire dalla seconda annualità contrattuale i prezzi sono aggiornati, in aumento o in diminuzione, sulla base degli elenchi dei prezzi rilevati dall’ISTAT.

La revisione dei prezzi è riconosciuta se le variazioni accertate risultano superiori al 10% per cento rispetto al prezzo originario.

La revisione dei prezzi può essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità.

ART. 9 SUBAPPALTO

L'affidamento in subappalto è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art. Art.119 del D.Lgs n.36/2023.

ART. 10 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

All'aggiudicatario non è consentita la cessione del contratto.

ART. 11 OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO

L'appaltatore, quale responsabile del corretto svolgimento del servizio, dovrà:

- gestire il servizio oggetto dell'appalto conformemente agli obiettivi e nel pieno rispetto di tutte le prescrizioni contenute nei capitolati tecnico e speciale e nel contratto;
- eseguire il servizio nel rispetto del capitolato tecnico e dell'offerta approvata dalla Stazione Appaltante;
- assumere ogni responsabilità ed onere derivante dalla gestione e conduzione del servizio sotto il profilo organizzativo, amministrativo, economico, igienico-sanitario e della sicurezza, nonché sotto il profilo assicurativo;
- dotarsi degli strumenti e di quant'altro si renda necessario per la realizzazione delle attività e delle prestazioni richieste nel capitolato tecnico, conformemente alle prescrizioni contenute nel contratto;
- applicare le disposizioni della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (Regolamento U. E. n. 679/2016 e D.Lgs.n.196/2003) di cui l'appaltatore venisse a conoscenza nell'esecuzione del servizio, assumendo a proprio carico ogni responsabilità per l'esatta osservanza degli obblighi di riservatezza anche da parte del proprio personale.

ART. 12 CONTRATTO E CAUZIONE DEFINITIVA

Il contratto verrà stipulato, ai sensi dell'art.18 comma 1 del D.Lgs. n.36/2023 tra l'Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Como e l'affidatario mediante scrittura privata.

Tutte le eventuali spese contrattuali e conseguenti sono a carico dell'appaltatore.

L'aggiudicatario, prima della stipula, deve provvedere, entro il termine fissato dall'Amministrazione, alla costituzione della cauzione definitiva pari al 10% dell'importo contrattuale, secondo le modalità e le condizioni stabilite dall'art.117 del D.lgs. n.36/2023.

La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la decadenza dell'affidamento.

La stipulazione del contratto è comunque subordinata all'accertamento della mancanza di cause ostative all'affidamento dell'appalto, nonché all'accertamento della regolarità del DURC.

Il contratto si intenderà risolto senza altra formalità e con sanzione amministrativa dell'incameramento della cauzione definitiva, fatte salve eventuali altre sanzioni anche di natura penale, qualora risulti che la ditta aggiudicataria abbia prodotto, anche in sede di gara, false dichiarazioni sostitutive.

La cauzione sarà svincolata, dietro richiesta dell'aggiudicatario, entro 20 giorni dall'emissione del certificato di regolare esecuzione.

ART. 13 ASSICURAZIONE

L'Aggiudicatario è obbligato a costituire e consegnare alla Stazione Appaltante prima dell'inizio del servizio una polizza di assicurazione per responsabilità professionale che copra i danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa dell'inadempimento e/o ritardato e inesatto adempimento da parte dell'appaltatore delle obbligazioni contrattuali delle attività ivi descritte e oggetto dell'appalto, come richiamate all'ART. 2 del presente capitolato, per cause riconducibili alla responsabilità esclusiva dell'aggiudicatario.

L'Operatore Economico solleva la Stazione Appaltante da ogni eventuale responsabilità penale e civile verso terzi comunque connessa alla realizzazione ed all'esercizio delle attività di servizio affidate. Nessun ulteriore onere potrà dunque derivare a carico della Stazione Appaltante, oltre al pagamento del corrispettivo contrattuale. Il fornitore è responsabile dei danni derivanti e/o connessi all'esecuzione del presente servizio. Il fornitore è responsabile dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti o indiretti, che dovessero essere causati da parte dei propri dipendenti, consulenti o collaboratori nonché da parte dei dipendenti, consulenti o collaboratori di questi ultimi, alla Stazione Appaltante ed al suo personale, ai suoi beni mobili e immobili, anche condotti in locazione, nonché ai terzi, ivi incluso il caso in cui tali danni derivino da informazioni inesatte o false colposamente fornite dal fornitore nell'ambito dell'erogazione dei servizi di cui all'oggetto.

A tal fine il Fornitore si impegna, all'atto della stipula dell'atto contrattuale, a stipulare apposita assicurazione per danni riferita specificatamente al presente contratto. In alternativa, il Fornitore potrà utilizzare la polizza generale in suo possesso con specifica estensione riferita al presente contratto e con garanzia di copertura a prescindere dall'esistenza di massimali annui. Tale polizza per la responsabilità civile per danni che venissero arrecati dal Fornitore nell'espletamento dei servizi, avrà i seguenti massimali per Sinistro, persona o cosa: 5.000.00,00 € (cinque milioni di euro). Eventuali franchigie non sono opponibili alla Stazione Appaltante. La polizza dovrà specificare che tra le persone si intendono compresi gli utenti del servizio ed i terzi. La polizza dovrà coprire l'intero periodo del servizio.

L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della Stazione Appaltante.

Dell'assicurazione contratta l'Aggiudicatario dovrà fornire documentazione all'Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Como entro il termine stabilito per l'inizio delle attività.

L'operatività o meno della copertura assicurativa predetta non esonera l'aggiudicatario dalle responsabilità di qualunque genere su di esso incombenti in dipendenza dell'esecuzione del contratto, né dal rispondere di quanto non coperto, in tutto o in parte, dalla polizza.

ART. 14 PENALI

Nei casi di ritardato o inesatto/parziale adempimento da parte dell'appaltatore agli obblighi contrattuali, l'Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Como, fatto salvo il risarcimento dell'ulteriore maggiore danno, applicherà le penali secondo quanto indicato nel Capitolato Tecnico.

Alla contestazione del ritardato o inesatto/parziale adempimento, inviata per iscritto anche via PEC, l'appaltatore ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento della nota scritta di addebito.

L'Amministrazione, valutata la natura e la gravità dell'inadempimento, le circostanze di fatto e le controdeduzioni eventualmente presentate dall'appaltatore, graduerà l'entità della penalità da applicare,

potendo giungere anche a non applicarla qualora venga accertato che l'inadempimento sia stato di lieve entità, non abbia comportato danni per l'Amministrazione e non abbia causato alcun disservizio all'utenza.

L'ammontare della penalità sarà addebitato sui crediti dell'appaltatore derivanti dal contratto ovvero, in mancanza di crediti o essendo questi insufficienti, sulla cauzione che, in tali casi, l'appaltatore dovrà provvedere a reintegrare.

L'applicazione delle penali non solleva l'aggiudicatario dalle responsabilità civili e penali che si è assunto con la stipula del contratto.

ART. 15 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

In caso di inadempimento da parte dell'appaltatore degli obblighi contrattuali, il contratto può essere oggetto di risoluzione da parte dell'Amministrazione, previa diffida ad adempiere ai sensi dell'articolo 1454 del Codice Civile. Trascorso il termine dato nella diffida, senza che l'appaltatore abbia provveduto ad adempiere il contratto, questo si intende risolto di diritto.

L'Amministrazione si riserva, inoltre, la facoltà di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art.1456 del Codice Civile nei casi di seguito indicati:

- a) mancato avvio del servizio per cause non imputabili all'Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Como;
- b) omessa attivazione e consegna della polizza di assicurazione per responsabilità professionale di cui all'art.13 del presente capitolato;
- c) sospensione ingiustificata del servizio;
- d) omessa sostituzione, a richiesta dell'Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Como, del personale impegnato nel servizio a seguito di accertamento di inadeguatezza professionale;
- e) danni agli utenti del servizio o a terzi dovuti a comportamenti dolosi o gravemente negligenti del personale dell'appaltatore, ivi compresa la violazione di quanto previsto nell'ART. 17;
- f) cumulo di almeno tre penalità applicate ai sensi dell'ART. 14 del presente documento;
- g) violazione del divieto di cessione del contratto di cui all'ART. 10 del presente capitolato;
- h) sopravvenuto verificarsi a carico dell'aggiudicatario di una delle condizioni la cui sussistenza, a norma degli artt. 94 e 95 del D.Lgs.n.36/2023 esclude il possesso dei requisiti di ordine generale per la partecipazione alle procedure di affidamento dei contratti pubblici;
- i) omesso rispetto degli obblighi derivanti dalla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n.136/2010;
- j) omessa reintegrazione della cauzione eventualmente escussa, entro il termine dato dall'Amministrazione, comunque non superiore a trenta giorni;
- k) mancato rispetto del patto d'integrità ex art. 83 bis del D. Lgs. 159/2011;
- l) negli altri di risoluzione espressamente previsti dal presente documento, dalla normativa vigente e dall'art.122 del D.Lgs.n.36/2023;
- m) mancanza della qualificazione ACN durante l'esecuzione del contratto.

Al verificarsi delle sopra elencate ipotesi la risoluzione si verifica di diritto quando l'Amministrazione dichiarerà all'appaltatore, mediante comunicazione scritta, la volontà di valersi della clausola risolutiva.

La risoluzione del contratto comporta l'incameramento della cauzione definitiva da parte dell'Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Como, salvo il risarcimento del maggior danno eventualmente subito dal medesimo, con eventuale rivalsa anche sui crediti dell'appaltatore inadempiente.

In caso di risoluzione anticipata del contratto, l'Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Como avrà diritto ad affidare l'appalto ad altro soggetto, con addebito dei maggiori oneri e degli eventuali danni a carico del primo affidatario inadempiente.

L'esecuzione in danno non esime l'appaltatore dalle responsabilità civili, penali, amministrative e disciplinari in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

ART. 16 ATTIVITA' AL TERMINE DEL CONTRATTO

Al termine del contratto il fornitore deve consegnare i dati e la documentazione tecnica prodotti nell'ambito del presente appalto. I dati dovranno essere forniti come base dati "aperta" in formato concordato con l'Ente.

ART. 17 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il Responsabile della protezione dei dati personali per l'Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Como è la società CPS3NET s.r.l. con sede legale in Via N. Tommaseo n. 1 - Padova, il cui referente individuato per l'Ente è il Dott. Franco Peres. Il punto di contatto è: email franco.peres@cps3net.it.

È fatto obbligo di osservare rigorosamente la normativa vigente in materia di privacy e di protezione dei dati personali (GDPR UE 679/2016, D.Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D.lgs. n.101 del 10/08/2018).

I dati forniti da ciascun operatore economico verranno trattati dalla Stazione Appaltante per le finalità connesse alla gara e per l'eventuale successiva stipula e gestione dei contratti.

I dati trattati nell'espletamento dell'incarico ricevuto sono dati personali anche sensibili e, come tali, sono soggetti all'applicazione del codice per la protezione dei dati personali.

Verranno applicati, pertanto, gli obblighi previsti dal codice per la protezione dei dati personali; eventuali istruzioni specifiche integrative delle procedure già in essere, compresi obblighi di rendicontazione annuale sulle misure di sicurezza adottate, di immediata informazione di eventuali situazioni anomale o di emergenza, di richieste di verifiche periodiche sull'applicazione delle norme di sicurezza adottate.

L'appaltatore ha l'impegno di mantenere la più assoluta riservatezza su tutti i documenti forniti dal Committente/Stazione Appaltante per lo svolgimento delle prestazioni e su tutti i dati relativi alle prestazioni che sono di proprietà esclusiva dell'Ente.

L'appaltatore indicherà il nominativo del Co-Responsabile del trattamento dei dati relativi al presente appalto, che sarà nominato dal Responsabile del Trattamento, ai sensi dell'art. 28, c. 4, GDPR impegnandosi ad adottare misure idonee volte a garantire i diritti dei terzi (sicurezza e riservatezza dei propri dati personali, ai sensi dell'art. 32 GDPR). A tale fine, al momento della stipula del contratto sarà tenuto a sottoscrivere la nomina quale Co-Responsabile del trattamento dei dati relativi all'affidamento stesso. L'appaltatore assume l'obbligo di agire in modo che il proprio personale incaricato di effettuare le prestazioni contrattuali mantenga riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, non li divulghi e non ne faccia oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo. In particolare, tutte le informazioni che transitano attraverso le apparecchiature di

rilevazione, elaborazione, trasferimento, archiviazione dei dati non dovranno in alcun modo ed in qualsiasi forma essere comunicate e divulgate a terzi, né dovranno essere utilizzate da parte dello Stesso, del proprio personale o da parte di chiunque collabori alle attività per fini diversi da quelli contemplati nel presente documento.

L'appaltatore si obbliga a mantenere la massima riservatezza, anche successivamente alla cessazione del rapporto contrattuale, relativamente a tutti i dati e le informazioni di proprietà dell'Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Como e di cui dovesse venire a conoscenza nel corso dell'adempimento del contratto.

Fermi ed impregiudicati i propri ulteriori diritti, incluso quello al risarcimento degli eventuali danni subiti, qualora l'appaltatore, per qualsivoglia ragione, venga meno agli obblighi di riservatezza, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di risoluzione immediata del contratto in danno della controparte, ai sensi dell'art. 1456 c.c., con comunicazione scritta all'appaltatore così come previsto nell'ART. 15, lettera e) del presente documento, fatti salvi gli ulteriori diritti e azioni spettanti alla Stazione Appaltante in base al contratto in essere ed alle norme applicabili.

In caso di risoluzione del contratto come sopra specificato, l'appaltatore non avrà diritto ad alcun compenso, indennità o risarcimento.

ART. 18 FORO COMPETENTE

In caso di controversia il foro competente è quello di Como.

ART. 19 RINVIO

Per quanto non compiutamente disciplinato dal presente documento si fa rinvio alle specifiche normative applicabili, ivi compreso il Decreto Legislativo n. 36/2023.

ART. 20 RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile Unico del Procedimento è Mario Frigerio.

Il Presidente
Dott. Gianluigi Spata